

Publicato il 22/06/2018

N. 06957/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03525/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 e 117, comma 2, cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2018, proposto da Ermanno Calcatelli, Antonio Costantini, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Anello, Marcello Macaluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Macaluso in Roma, via Po 102;

contro

Consiglio Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo 9;

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, n. 15;

nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Vincenzo D'Anna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento serbato dal Consiglio Nazionale dei Biologi sul ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 396/1967, diretto ad ottenere l'annullamento degli atti del procedimento elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi e conclusosi con i Verbali di proclamazione sotto indicati e, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del cod. proc. amm.;

NONCHÉ OVE OCCORRA PER L'ANNULLAMENTO IN VIA DIRETTA, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI DI CUI ALL'ART. 55, COMMA 10 C.P.A.

di tutti gli atti del procedimento elettorale sopra menzionato, come da apposito ricorso ex art. 22 Legge n. 396/1967 (doc. 10), presentato in data 13 dicembre 2017 e avente ad oggetto l'ANNULLAMENTO:

- 1) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 1);
- 2) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 2);
- 3) del Verbale di “chiusura delle votazioni” del 28 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 3);

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati, ivi compresi:

4) il Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 4);

5) la Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario Straordinario, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 5);

6) la Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario Straordinario, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 6 ric.);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Biologi e di Ordine Nazionale dei Biologi e di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l'Avv. M. Macaluso, per il Consiglio Nazionale dei Biologi l'Avv. A.U. Meo, per l'Ordine Nazionale dei biologi l'Avv. L. Rubinacci e per il Ministero della Giustizia gli Avvocati dello Stato Federica Varrone e Giovanni Greco (solo nella chiamata preliminare);

Vista l'istanza di parte ricorrente diretta alla parziale trasformazione del rito, con domanda di pronuncia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 117 c.p.a. limitatamente al silenzio-inadempimento del Consiglio Nazionale dei Biologi sul ricorso in via amministrativa promosso dai ricorrenti in data 13.12.2017, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 396 del 1967 avverso asserite irregolarità verificatesi nella procedura elettorale, per l'elezione dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi e contro la proclamazione degli eletti;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, pubblicato nel n. 129 della Gazzetta Ufficiale, il quale, all'art. 4, prevede che "Il Consiglio

nazionale dell'Ordine dei Biologi resta in carica fino alla prossima costituzione degli ordini dei biologi di cui all'art. 1, con le competenze di cui era già titolare alla data di entrata in vigore della Legge n. 3 del 2018”;

Considerato che la menzionata disposizione ministeriale trova copertura legislativa nella previsione di cui all'art. 4, comma 3, della Legge n. 3 del 2018 (di riforma dell'Ordine dei Biologi) secondo cui, in via transitoria, “gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente”;

Considerato che, in virtù della suddetta norma e di quanto espressamente statuito dal D.M. del 23 marzo 2018 (art. 4), non sembra revocabile in dubbio che il Consiglio Nazionale dei Biologi, in forza della disciplina transitoria, conserva tra le proprie competenze anche quella di cui all'art. 22 e ss. della Legge n. 396/1967 a pronunciarsi in via amministrativa sull'annullamento degli atti del procedimento elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine dei Biologi e del Consiglio nazionale dei Biologi (CNB); Rilevato che il ricorso in via amministrativa è stato presentato dagli odierni istanti in data 13.12.2017 e che, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 25 e 26, comma 2 della Legge n. 396 citata, il Presidente del CNB, ricevuti gli atti dal Consiglio dell'Ordine, doveva provvedere, alla nomina del relatore e a fissare la seduta per la trattazione del ricorso (art. 26, comma 1, legge n. 396);

Considerato che è incontestato che nessun organo dell'Ordine convenuto si è fino ad oggi pronunciato sul ricorso in via amministrativa entro i termini di cui ai citati artt. 23, 25 e 26 della Legge n. 396/1967);

Ritenuta la doverosità della pronuncia sul ricorso “de quo” nell'esercizio di una competenza prevista ex lege in capo al CNB, sulla base della normativa transitoria precitata;

Considerato pertanto che, mutato il rito ai sensi degli artt. 31, comma 3 e 117 c.p.a., la domanda dei ricorrenti debba essere accolta ai fini della condanna

dell'Ente resistente a provvedere sull'istanza dei ricorrenti in epigrafe ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge n. 396 del 1967;

Ritenuto che per le restanti domande il ricorso debba invece essere rimesso sul ruolo ordinario con fissazione dell'udienza pubblica del 20.2.2019, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

visti gli art. 31, comma 3 e 117 c.p.a., dispone la conversione del rito ordinario in rito avverso il silenzio limitatamente alla domanda sul silenzio serbato dal CNB sul ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 396 del 1967;

ordina al Consiglio Nazionale dei Biologi di pronunciarsi sul ricorso in materia elettorale proposto dai ricorrenti entro il termine di gg. 30 dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente;

dispone, quanto alle restanti domande, che il ricorso sia rimesso sul ruolo ordinario della Sezione e, pertanto, fissa la pubblica udienza per la discussione al 20 febbraio 2019, ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO